SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1356)

DISEGNO DI LEGGE

d'niziativa dei senatori **BONDI, DI MARINO, TEDESCO TATÒ Giglia, LUCCHI Giovanna, MAFAI DE PASQUALE Simona, SQUARCIALUPI Vera Liliana, TALASSI GIORGI Renata, TOURN Maria Luisa, GHERBEZ Gabriella, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, POLLASTRELLI, BERTONE, CAZZATO, GIOVANNETTI, MODICA e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1978

Adeguamento del limite di reddito cumulato con quello del coniuge per avere diritto alla pensione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La pensione sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, introdotta nell'ordinamento italiano con l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituisce una tappa fondamentale e qualificante del processo evolutivo della legislazione protettiva in vista del raggiungimento di quel congiunto ed armonico sistema di sicurezza sociale delineato dagli articoli 32 e 38 della Costituzione, a tutela sia dei lavoratori che dei cittadini in stato di bisogno.

Così si legge in un opuscolo dell'INPS con il quale si illustrano i criteri per la concessione della pensione sociale.

Effettivamente questa legge ha rappresentato un'importante conquista in favore dei cittadini più bisognosi quali sono appunto gli ultrasessantacinquenni senza pensione. Basti osservare che i beneficiari di detta legge sono passati da 470.856 del 1969 a 839.491 del 1975. Nello stesso periodo l'importo pagato per pensioni sociali è passato da 72,3 a 419 miliardi di lire e la pensione individuale da lire 156.000 a lire 505.050 annue per giungere a lire 828.100 nel 1978.

Questa legge ha rappresentato anche una risposta alle lotte più che decennali per la conquista di una pensione per le casalinghe. Infatti i beneficiari di detta legge sono essenzialmente (anche se non esclusivamente) donne già considerate casalinghe. Questo è stato ed è possibile perchè la pensione sociale viene concessa a prescindere « dalla sussistenza di requisiti assicurativi o contributivi » e tale è la posizione di buona parte delle donne di una certa età.

Da qualche anno, ma essenzialmente dal 1° gennaio 1978, sta avvenendo un fenomeno inverso; le pensioni sociali stanno diminuendo perchè ad una parte di ultrasessantacinquenni (specie donne) che già riscuotevano la pensione sociale, questa viene ritirata (viene anche chiesto il rimborso delle

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

quote riscosse « indebitamente ») non in conseguenza di un miglioramento delle proprie condizioni economiche ma in conseguenza dei meccanismi con i quali viene valutato il reddito minimo cumulato con quello del coniuge per avere diritto alla pensione sociale.

Infatti un cittadino ha diritto alla pensione sociale:

1) quando è ultrasessantacinquenne;

2) quando ha un reddito inferiore all'importo della pensione sociale;

3) quando il reddito cumulato con quello del coniuge non supera i livelli stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, numero 160.

La causa della perdita del diritto alla pensione da parte di numerosi ultrasessantacinquenni (alcune migliaia in tutta Italia — per il momento — e soprattutto donne) sta proprio nel meccanismo previsto nell'articolo 3 della citata legge n. 160 del 1975.

Con tale articolo infatti si stabiliscono i limiti di reddito — a partire dall'anno 1975 — per avere diritto alla pensione sociale (lire 505.030 se soli e lire 1.560.000 se il reddito è cumulato con quello del coniuge). Questo limite, dice l'articolo « viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo delle pensioni sociali ».

Cosa succede nella pratica. Facciamo degli esempi:

a) *Marito con pensione INPS di importo di lire 100.000 mensili, moglie con pensione sociale.*

Anno 1977: la moglie ha diritto alla pensione sociale dato che il reddito del marito (pensione mensile di lire 100.000) è uguale a lire 1.300.000 (100.000 x 13) inferiore cioè a quello richiesto che è di lire 1.747.850.

Questa famiglia, dato che non dispone di altri redditi (due coniugi ultrasessantacinquenni) avrà una entrata di lire 1.300.000 (pensione INPS marito) + lire 692.900 (pensione sociale moglie) uguale a lire 1.992.900.

Anno 1978, stessa famiglia: in base all'aumento delle pensioni avutosi con il 1° gennaio 1978, la pensione INPS del marito è passata da lire 100.000 a lire 145.500 mensili (+ lire 36.288 per 24 punti di contingenza e + lire 9.200 per incremento salari).

Il reddito del marito passa quindi a lire 1.891.500. La moglie perde il diritto alla pensione sociale perchè il reddito cumulato con quello del coniuge, « aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale » passa, dal 1977 al 1978, da lire 1.747.850 a lire 1883.050 (l'aumento è stato di lire 10.400 x 13): inferiore cioè alla pensione del marito.

Quindi la moglie perde il diritto alla pensione sociale e il reddito di questa famiglia passa da lire 1.992.900 del 1977 a lire 1.891.500 del 1978.

b) *Marito con pensione minima dell'INPS lire 79.650 e moglie con pensione sociale.*

Anno 1977: l'entrata annua di questi due coniugi è di lire 1.728.350 (lire 1.035.450 pensione minima marito + lire 692.900 pensione sociale moglie).

Anno 1978: la pensione minima del marito passa da lire 79.650 a lire 102.500 mensili pari a lire 1.332.500 annue e quella della moglie da lire 53.300 a lire 63.700 mensili pari a lire 828.100 annue. La moglie mantiene il diritto alla pensione sociale e il reddito di questa famiglia passa dal ire 1 milione 728.350 del 1977 a lire 2.161.600.

Ma di esempi ne potrebbero essere portati molti altri. Crediamo tuttavia che siano già sufficienti quelli riportati per poter affermare che, con questi meccanismi, tra qualche anno, le pensioni sociali saranno pressochè precluse a tutti i vecchi (soprattutto vecchie, ripetiamo) sposati con un pensionato dell'INPS, anche se il coniuge ha una pensione minima o appena superiore al minimo.

Quindi, poichè siamo di fronte ad una palese ingiustizia, pensiamo che sia necessario rivedere l'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Ricordiamo che in base ai meccanismi prescritti da tale articolo viene stabilito che, nell'anno 1978, due co-

niugi molto vecchi, non solo possono, ma devono, vivere con lire 144.000 al mese perchè se hanno un reddito di qualche centinaio di lire più alto non viene riconosciuto ad uno di essi il diritto a ricevere la pensione sociale.

Con il presente disegno di legge si intende evitare che, per effetto degli automatismi previsti dalle vecchie normative, venga rimesso in discussione un diritto acquisito da una categoria di cittadini, gli ultrasessantacinquenni appunto, che hanno più bisogno di sicurezza e di garanzie.

Non si tratta di una ulteriore concessione, e quindi di un aggravio di spese, ma del mantenimento di un trattamento che, diversamente, sarebbe (ed è) rimesso in discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 il limite di reddito ai fini del diritto alla pensione sociale nel caso di cumulo con il reddito del coniuge di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato, all'inizio di ogni anno, di un importo pari all'aumento percentuale con cui vengono aumentate le pensioni minime del fondo pensioni lavoratori dipendenti disposto annualmente per effetto della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni.

Le pensioni revocate o non concesse per il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1975, numero 160, vengono, a domanda, ripristinate o concesse con effetto retroattivo, quando il reddito non risulti superiore ai limiti fissati con la presente legge.